

COMUNE DI CIMOLAIS
Regolamento per l'assegnazione di lotti di legna da ardere ad uso familiare

ART. 1
OGGETTO

1. La disciplina delle procedure e delle modalità di assegnazione dei lotto boschivi per ricavare legna da ardere ad uso familiare è contenuta nel presente regolamento.

ART. 2
INDIVIDUAZIONE E FORMAZIONE DEI LOTTI

1. I lotti boschivi verranno predisposti dagli uffici comunali che individueranno le aree in collaborazione con la Stazione Forestale di Claut. Ogni lotto avrà un quantitativo presunto di legna di 60/70 quintali.

2. Le piante da abbattere saranno unicamente quelle identificate a mezzo dello speciale segno apposto dai soggetti incaricati dall'Amministrazione.

3. In caso di mancato raggiungimento del quantitativo a discrezione del Comune potrà essere effettuato un assegno suppletivo.

ART. 3
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. L'assegnazione dei lotti di legna da ardere per uso familiare viene effettuata dall'Amministrazione su istanza degli interessati presentata secondo il modello allegato A).

ART. 4
REQUISITI

1. Possono presentare domanda di assegnazione di lotti i componenti dei nuclei familiari residenti in Comune di Cimolais, uno per nucleo familiare.

ART. 5
ASSEGNAZIONE DEI LOTTI

1. La Commissione comunale procederà all'assegnazione dei lotti, in seduta pubblica presso la sala consiliare, tramite estrazione a sorte dei medesimi in abbinamento con le domande presentate.

ART. 6
VERSAMENTI

1. L'assegnatario dovrà provvedere al versamento dell'importo stabilito di euro 1,00 (diconsi un euro/00) al quintale. Per eventuali quantitativi eccedenti i 70 quintali, l'importo da versare sarà pari ad euro 3,00 al quintale.

2. La pesatura dovrà essere effettuata presso la pesa pubblica situata in zona industriale, principalmente il sabato o in altro giorno, in ogni caso previa comunicazione agli uffici comunali preposti.

ART. 7
PRESCRIZIONI E SANZIONI

1. I lavori di pulizia ed esbosco dovranno essere effettuati entro il 20 dicembre dell'anno di assegnazione, **salvo proroga.**

2. Il materiale legnoso assegnato dovrà essere utilizzato ad uso familiare esclusivo del richiedente.

3. Ai soggetti che violeranno le prescrizioni del presente Regolamento si applicherà la sanzione accessoria della inammissibilità a presentare domanda di assegnazione per i successivi 5 anni.

4. In mancanza della comunicazione di cui all'art. 6, comma 2, verrà applicata una sanzione da Euro 50,00 ad Euro 300,00 oltre alla confisca del carico.

ART. 8
NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore decorso il termine di quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Comunale.

2. Il medesimo verrà altresì pubblicizzato mediante inserimento nel sito ufficiale del Comune di Cimolais.